

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-4754 del 18/09/2018 |
| Oggetto | DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 ζ DITTA ZOFFOLI MAURIZIO - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA ζ LOC. SAN MARCO, VIA CARRAIA MENSA N. 15. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-4954 del 18/09/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna |
| Dirigente adottante | ALBERTO REBUCCI |

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **DITTA ZOFFOLI MAURIZIO** - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO ANIMALI DA PELLICCIA, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA – LOC. SAN MARCO, VIA CARRAIA MENSA N. 15.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Ravenna, in data 28/02/2018 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PGRA 3454/2018 del 14/03/2018 (Pratica Sinadoc 9575/2018), dalla **Ditta Zoffoli Maurizio** (P.IVA/C.F. 02329320408), con sede legale e impianto in comune di Ravenna – Loc. San Marco, via Carraia Mensa n. 15, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101 comma 7 del Dlgs n. 152/06);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 9575/2018, emerge che:

- la Ditta svolge attività di allevamento animali da pelliccia;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 28/02/2018 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da questa ARPAE con PGRA 3454/2018 del 14/03/2018, per il rilascio dell'AUA comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101 comma 7 del D.lgs n. 152/06,) – di competenza ARPAE SAC di Ravenna;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato da questa ARPAE allo SUAP con nota PGRA 3967/2018 del 26/03/2018;
- con nota PGRA 6226/2018 del 14/05/2018 lo SUAP trasmetteva a questa ARPAE la documentazione integrativa richiesta, nella quale la Ditta chiedeva di variare la domanda di AUA relativa al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 101 comma 7 del D.lgs n. 152/06,) a rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, in quanto non sussistevano i criteri per l'assimilabilità;
- la domanda risultava pertanto completa ai fini dell'avvio del procedimento e correttamente presentata, come comunicato con nota PGRA 6117/2018 del 11/05/2018;
- con nota PGRA 7792/2018 del 15/06/2018 questa ARPAE SAC trasmetteva allo SUAP la nota PGRA 7074/2018 del 31/05/2018 contenente le richieste di documentazione integrativa del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, da trasmettere alla Ditta, ai fini della determinazione di conclusione del procedimento di rilascio dell'AUA in oggetto;
- con nota PGRA 10053/2018 del 02/08/2018 e nota PGRA 10319/2018 del 08/08/2018 veniva trasmessa a questa ARPAE la documentazione integrativa richiesta;
- ai fini dell'adozione dell'AUA sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli con prescrizioni:
 - con nota PGRA 6486/2018 del 18/05/2018, parere del Consorzio di bonifica della Romagna di compatibilità idraulica dello scarico indiretto di acque reflue industriali nello scolo consorziale Drittolo;
 - con nota PGRA 8266/2018 del 27/06/2018, parere del Comune di Ravenna – Servizio Tutela Ambiente e Territorio per la matrice rumore;
 - con nota PGRA 11807/2018 del 12/09/2018 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni di ARPAE - Servizio Territoriale di Ravenna per lo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **Ditta Zoffoli Maurizio** nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di allevamento di animali da pelliccia in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda

completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della **Ditta Zoffoli Maurizio** (P.IVA/C.F. 02329320408), con sede legale e impianto in comune di Ravenna – Loc. San Marco, via Carraia Mensa n. 15, per l'esercizio dell'attività di **allevamento animali da pelliccia**, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza di ARPAE SAC di Ravenna ;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque reflue industriali.È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e al Consorzio di Bonifica della Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae ;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.


Condizioni

- a) Le acque reflue industriali derivano dalle fasi di preparazione degli alimenti destinati all'allevamento; esse si originano dal lavaggio delle attrezzature. Alla corrente di scarico delle acque reflue industriali si aggiunge quella derivante dagli scarichi dei servizi igienici e lavandini presenti presso l'abitazione (acque reflue domestiche); l'unione delle due tipologie di acque reflue classificano lo scarico finale come "scarico di acque reflue industriali".
- b) il numero di abitanti equivalenti derivanti dall'abitazione, in funzione del numero delle camere da letto e della loro superficie, è di n.6 AE; il richiedente dichiara che il carico organico derivante dalle attività di allevamento è di 1 AE;
- c) le acque reflue domestiche subiscono un trattamento all'interno di una fossa biologica (B2 in planimetria) della capacità di 950 lt; la linea fognaria prosegue raccogliendo le acque di una caditoia posta all'interno del locale porcilaia ora in disuso e utilizzata quale deposito. Il suddetto flusso di scarico, costituito da acque reflue domestiche dell'abitazione si riunisce con le acque reflue industriali della zona lavaggio attrezzature;
- d) Le acque reflue industriali della zona lavaggio dopo essere state preventivamente trattate all'interno di un degrassatore delle dimensioni di 60cmx60cmx120cm di h, vengono trattate all'interno di una fossa Imhof della capacità di 1520 litri e successivamente in un filtro batterico anaerobico di produzione Starplast modello FPN N 5000 NR avente un volume della massa filtrante di 4560 lt ed un'altezza di 1,5 m;
- e) Le suddette acque reflue industriali, previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelievo posto a valle del filtro batterico anaerobico, sono scaricate in un fosso interpodereale che confluisce nello scolo Drittolo.

Prescrizioni

- 1. lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelievo, deve essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 smi (scarichi in acque superficiali);
- 2. va eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 3 allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 smi per scarichi in acque superficiali. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, BOD5, COD, SST, Azoto ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Tensioattivi Totali, Fosforo Totale, grassi e olii animali/vegetali, Zinco, Rame;
- 3. va effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
- 4. nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna;
- 5. la planimetria della rete fognaria Tavola 1:100, presentata quale documentazione integrativa in data 24/07/2018, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelievo, costituisce parte integrante della presente AUA;
- 6. il pozzetto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. La Ditta deve inoltre

assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.